

TRIBUNALE DI NOLA  
RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL  
CONSUMATORE

(ART. 7 e ss. L. 3/2012)

Per **MOTTA Paolo** (C.F. MTTPLA72L17F839D), nato a Napoli (NA), il 17.07.1972, residente in Sant'Anastasia (NA), alla via Giovanni Boccaccio 30, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che lo rappresenta e lo assiste, *giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.*, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

*con l'ausilio*

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, Dott. Salvatore Salviati, con studio in Casalnuovo (NA), alla via Arcora 110.

*propone*

il seguente piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 3/2012.

**1) PREMESSA**

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/2012, attesa la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente.

Al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dall'art. 12 bis L. 3/2012 cd. "piano del consumatore", con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento n. 16/2021 del 11.05.2021 (**Doc. 1**), l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, in persona del suo referente Dott.ssa Paola Pirozzi, vista l'istanza depositata in data 23.04.2021 dal debitore, ha nominato gestore della crisi il Dott. Salvatore Salviati, con studio in Casalnuovo (NA), alla via Arcora 110.

**2) I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA**



- L'istante è attualmente impiegato presso la REAL FRUTTA S.r.l. con contratto a tempo pieno indeterminato, inquadrato "operaio livello 4" con mansioni di magazziniere, e percepisce uno stipendio di €. 1.762,00 netti mensili (**Doc. 2-3**);
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto consumatore (**Requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2, lett. a**);
- l'istante non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3 (**Requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2, lett. b**);
- l'istante non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012 (**Requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2, lett. c**);
- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e reddituale (**Requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2, lett. d**);
- l'istante non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte (**Requisito di ammissibilità ex art. 7, co. 2 lett. d bis**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (**Requisito di ammissibilità ex art. 7 co. 2 lett. d ter**);
- sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

### 3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì:

- Motta Pasquale, nato a Massa di Somma (NA), il 07.08.1996, figlio – operaio con contratto sei mesi
- Motta Vittorio, nato a Massa di Somma (NA), il 03.05.1999, figlio – cameriere
- Motta Giorgio, nato a Massa di Somma (NA), il 06.08.2001, figlio – studente
- Motta Marianna, nata a Massa di Somma (NA), il 20.12.2011, figlia – studente (**Doc. 4**).

### 4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO



#### 4.1 Elenco dei creditori

La composizione del debito dell'istante è la seguente:

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	PRIVILEGIO	N. Doc.
AGENZIA DELLE ENTRATE	1.584,23	Art. 2752 c. 3 c.c.	5
MARTE SPV	31.679,30	Chirografo / PPT	6
FINDOMESTIC	16.900,00	Chirografo / cessione V	7
SANTANDER BANK	13.940,95	Chirografo / cessione V	8
GUBER BANCA	18.166,63	Chirografo	9
OCC	2.858,00	Predeuzione	10
Avv. Claudio Liguori	3.310,53	Predeuzione	11
<b>TOTALE</b>	<b>86.855,41</b>		

Gli importi dei professionisti sono indicati al lordo di oneri accessori.

#### 5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

##### 5.1 Morte della moglie

La condizione di sovraindebitamento del Sig. Motta Paolo è esclusivamente ascrivibile alla morte della moglie avvenuta in data 09.02.2020, a seguito di una lunga malattia (Doc. 12-13).

Infatti, successivamente alla sottoscrizione dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di finanziamento sopraindicati, le ingenti spese dovute alla malattia della moglie, prematuramente scomparsa, hanno fatto sì che il richiedente non potesse più far fronte alla debitoria contratta.

Oltre all'aumento degli esborsi dovuti per le necessarie cure della signora Fusco, la capacità economica della famiglia si è severamente ridotta in seguito alla morte della stessa. Con il decesso della signora Fusco infatti, la famiglia del ricorrente ha dovuto fare a meno di un'ulteriore entrata economica che consentiva di far fronte alle spese quotidiane con maggiore serenità (Doc. 14).

Non v'è chi non veda infine come la prematura morte del coniuge determini uno stravolgimento della vita tale da incidere in tutti gli ambiti familiari, finanche quello economico.

#### 6) PATRIMONIO DEL DEBITORE

##### 6.1 Patrimonio immobiliare

L'istante è proprietario della quota di 1/9 dell'appartamento dove risiede la madre sito in Napoli (NA), alla via Principe di Sannicandro n. 76, del predetto Comune alla Sez. Urb. BAR F. 14, p.lla 47, Sub. 10, Partita 68222, Cat. A/2, Cl. 2, Consistenza 6,5 vani, Superficie 128 mq. Il valore dell'immobile di cui sono proprietari, oltre al ricorrente, Aprea Anna nata a Napoli 04.02.1945 (2/3), Motta



Augusto (1/9) nato a Napoli (NA), il 12.08.1970 e Motta Giuseppe (1/9) nato a Napoli (NA), il 15.08.1975, può essere stimato tra un minimo di €. 160.000,00 ed un massimo di €. 243.200,00.

La stima è stata effettuata moltiplicando il numero dei mq dell'immobile (128 mq) per i valori minimi (€. 1.250,00/mq) e massimi (€. 1.900,00 mq) stabiliti dal borsino immobiliare di Agenzia delle Entrate per Abitazioni civili di tipo residenziale, abitazioni civili, in zona E43 Suburbana / San Giovanni a Teduccio. Il valore medio che verrà utilizzato per il calcolo dell'alternativa liquidatoria è pertanto €. 201.600,00 per 1/9 = **22.400,00 (Doc. 15-16)**.

### 6.2 Patrimonio mobiliare

Il richiedente è titolare di un C/C bancario presso BPER, cointestato con Motta Pasquale, il cui saldo alla data del 05.01.2022 è di €. 1.290,63.

L'istante è titolare di n. 1 bene mobile registrato:

- automobile Fiat Punto tg. BP074HH, immatricolata il 26.09.2000 (Doc. 17).

### 6.3 Reddito da lavoro

Il reddito da lavoro lordo percepito dall'istante nell'anno 2020 è stato di €. 22.468,23, pari a circa €. 1.700,00 mensili.

### 7) ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

### 8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Attualmente il ricorrente non è parte in nessun procedimento giudiziario.

### 9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Il ricorrente, per il sostentamento proprio e della sua famiglia, sostiene spese mensili per un importo pari a €. 1.416,00, ripartito secondo la tabella che segue:

Spese familiari mensili	Importo/mese
Tassa circolazione	€. 16,00
Assicurazione	€. 50,00
Acqua	€. 30,00
Energia elettrica	€. 80,00
Gas	€. 50,00
Gas auto	€. 70,00
Spesa alimentare	€. 900,00
Spese sanitarie	€. 100,00
Telefono	€. 60,00



Condominio	€. 10,00
Spese impreviste	€. 50,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.416,00</b>

Alla luce delle suddette indicazioni, la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui il debitore può effettivamente disporre, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, data dalla differenza tra il suo reddito medio mensile e il minimo vitale sopra citato, è pari all'importo di €. 350,00 mensili, che il ricorrente si impegna a versare mensilmente, per 13 mensilità all'anno, per anni 4. Al termine del piano del consumatore il ricorrente avrà versato la somma di €. 18.200,00.

## **II) DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Bisogna innanzitutto premettere che, nella procedura che ci occupa, i creditori sono stati suddivisi in tre classi:

I) Prededuzione: OCC – Avv. Liguori

II) Agenzia delle Entrate

III) Chirografo: MARATHON SPV – FINDOMESTIC – SANTANDER - GUBER

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio della debitrice. A tal fine si indicano quali beni liquidabili:

- a) la quota di 1/9 dell'appartamento ad uso abitativo sito in Napoli (NA), alla via Principe di Sannicandro n. 76, del predetto Comune alla Sez. Urb. BAR F. 14, p.lla 47, Sub. 10, Partita 68222, Cat. A/2, Cl. 2, Consistenza 6,5 vani, Superficie 128 mq, il cui valore è stimato in €. 22.400,00;
- b) l'importo di €. 1.290,63 quale saldo sul C/C bancario;
- c) il valore dell'automobile di proprietà del Motta non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 14-ter in quanto bene necessario a percorrere il tragitto casa/lavoro, attesa anche la sua vetustà;
- d) la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.



#### A) Valore di realizzo dell'immobile

Al fine di determinare il valore di realizzo della liquidazione dell'immobile, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene a seguito di due ribassi del 25% e del 25%. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 113.400,00. Questo importo andrà necessariamente decurtato delle spese dovute a tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva.

Nello specifico, le spese di un eventuale pignoramento immobiliare sarebbero le seguenti:

- **compenso per legale della procedura** (determinato in base al valore medio dello scaglione valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 della tabella ex DM 55/2014): €. 4.217,62 (di cui €. 2.700,00 per compensi (precetto e procedura esecutiva), €. 405,00 spese generali, €. 124,20 CPA, IVA 710,42, Contributo unificato 278,00);
- **Costi per compensi di perizia immobile** (valore stimato in base allo studio allegato al doc. 24, pag. 30): € 1.488,49;
- **Costi per professionista delegato alla vendita** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 37): €. 5.881,75;
- **Costi per custodia giudiziaria** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 44): €. 2.689,91;
- **Costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 52): €. 4.117,50.

**Per un importo complessivo a carico della procedura di €. 18.395,27.**

Alla luce di quanto sopra esposto, determinando il valore del bene immobiliare formulando un'ipotesi di vendita all'asta a seguito di due ribassi del 25% e del 25%, il valore che ne conseguirebbe (€. 113.400,00), al netto dei costi a carico della procedura (€. 18.395,27), sarebbe di €. 95.004,73. **Detto importo andrà diviso per la quota di 1/9 = 10.556,08 (Doc. 18).**

#### B) Danaro depositato sui Conti Corrente bancari

L'importo che deriverebbe dalla liquidazione del conto corrente ammonta ad €. 1.290,63.

#### C) Automobile

Si ritiene di dover escludere dalla liquidazione del patrimonio l'automobile tg. BP074HH, attesa la necessità della stessa al fine di percorrere il tragitto casa-lavoro.

#### D) Quota di stipendio liquidabile

L'art. 14-ter L. 3/2012 annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al



mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile, si evidenzia che in base ai dati ISTAT relativi al consumo delle famiglie durante l'anno 2019, la spesa media mensile di una famiglia di 2 componenti residente al Sud era di €. 2.067,50. In base alla scala di equivalenza Carbonaro, utilizzata dall'ISTAT per il calcolo della spesa mensile in base al numero dei componenti della famiglia, il coefficiente da utilizzare per un nucleo familiare di 3 persone (ricorrente + 2 figli a carico) è di 1,33. Pertanto, la quota di reddito derivante dallo stipendio del ricorrente che non può essere compresa nella liquidazione è di €. 2.749,77, un importo superiore al reddito percepito dal Motta. Di conseguenza la quota di stipendio liquidabile ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012 è pari a 0.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	PIANO DEL CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER
QUOTA STIPENDIO		18.200,00 (4 ANNI)	0 (4 anni)
IMMOBILE			10.556,08
SALDO SU C/C			1.290,63
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 2.858,00
<b>TOTALE</b>		<b>18.200,00</b>	<b>8.988,71</b>

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente piano del consumatore è ampiamente superiore all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, l'istante ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Salvatore Salviati, quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Nola, la proposta di piano del consumatore, di seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta (**Doc. 19**);

Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, MOTTA Paolo, *ut supra* rappresentato e difeso

**PRESENTA**



La seguente proposta di piano del consumatore, ai sensi degli artt. 12 e ss. L. 3/2012:

#### I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

l'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- €. **350,00** mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 52 rate, per un importo di €. **18.200,00** (13 rate mensili per 4 anni). La rata di dicembre deve intendersi doppia.

L'importo complessivo destinato alla procedura è di €. **18.200,00**.

#### II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

##### PREDEDUZIONE

- **100% del credito** in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 3.310,53;
- **100% del credito** in favore dell'O.C.C. per €. 2.858,00.

Per un totale complessivo di €. **6.168,53**.

##### PRIVILEGIO

- **100% del credito** in favore di Agenzia delle Entrate per €. 1.584,23

Per un totale complessivo di €. **1.584,23**.

##### CHIROGRAFO

- **12,95% del credito** in favore di MARTE SPV per €. 4.101,88;
- **12,95% del credito** in favore di FINDOMESTIC per €. 2.188,25;
- **12,95% del credito** in favore di SANTANDER BANK per €. 1.804,99;
- **12,95% del credito** in favore di GUBER BANCA per €. 2.352,12.

Per un importo complessivo di €. **10.447,24**.

#### III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa del piano, il ricorrente provvederà a mettere immediatamente a disposizione dei creditori la somma di €. 350,00 mensili per 13 mensilità l'anno per 4 anni.

##### PREDEDUZIONE

Avv. Claudio Liguori	OCC	N. Rata
187,84	162,16	1-17
117,25	101,28	18
<b>3.310,53</b>	<b>2.858,00</b>	<b>TOTALE</b>



## PRIVILEGIO

AGENZIA DELLE ENTRATE	N. Rata
131,47	18
350,00	19-22
52,76	23
<b>1.584,23</b>	<b>TOTALE</b>

## CHIROGRAFO

MARTE SPV	FINDOMESTIC	SANTANDER BANK	GUBER BANCA	N. Rata
116,70	62,26	51,36	66,92	23
137,42	73,31	60,47	78,80	24-52
<b>4.101,88</b>	<b>2.188,25</b>	<b>1.804,99</b>	<b>2.352,12</b>	<b>TOTALE</b>

### IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA

- l'importo erogato mensilmente **corrisponde ad 1/5 dello stipendio netto mensile**, e pertanto equivalente alla quota dello stipendio pignorabile;
- **la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria**, atteso che da una liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012, si ricaverebbe l'importo di €. 8.988,71;
- **i creditori otterrebbero una somma superiore a quella ricavabile a seguito di una procedura esecutiva immobiliare**, in quanto a seguito di un pignoramento immobiliare, in caso di vendita al secondo incanto, la somma ricavabile sarebbe di €. 10.556,08;
- **crystallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori**. Infatti, eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.

Vi è da dire infine che l'omologa della presente proposta consentirebbe la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione della Legge 3/2012: consentire ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso dei consumatori, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

Tanto premesso, MOTTA Paolo, *ut supra* rappresentato e difeso

**chiede**



che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, visti gli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione entro almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori e che, e che disponga il divieto di avviare procedure esecutive nei confronti della ricorrente in quanto la prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

*In subordine:*

nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ravvisasse la meritevolezza ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, che il piano venga convertito in proposta per l'accordo dei creditori ai sensi degli artt. 10-12 L. 3/2012, con le conseguenze di legge (V. Trib. Cagliari, ordinanza del 11.05.2016).

Ai sensi del DPR 115/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98,00.

Si allega:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. dichiarazioni dei redditi
  - 3.1 CU 2019;
  - 3.2 CU 2020;
  - 3.3 CU 2021;
3. buste paga;
4. dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
5. estratto ruolo Agenzia delle Entrate;
6. precisazione credito MARTE SPV;
7. precisazione credito FINDOMESTIC;
8. precisazione credito SANTANDER BANK;
9. precisazione credito GUBER BANCA;
10. prospetto calcolo compensi OCC;
11. nota pro-forma avv. Liguori;
12. cartella clinica Fusco Giuseppina;
13. certificato di morte Fusco Giuseppina;
14. contratti di lavoro Fusco Giuseppina;
15. visura catastale nominativa;
16. quotazioni OMI;
17. libretto auto;




18. studio dei costi delle procedure esecutive individuali

19. relazione particolareggiata OCC.

Con osservanza.

Marigliano, li data del deposito in cancelleria.

Paolo Motta



Avv. Claudio Liguori

